

ORIGINALE

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione nr. 280 della Giunta comunale

OGGETTO: quindicesima variazione al Bilancio di previsione 2017-2019. Provvedimento della Giunta comunale ai sensi della lettera e-bis) del comma 5-bis dell'articolo 175 del D.Lgs 267/2000.

L'anno **duemiladiciassette** addì **quindici** del mese di **dicembre** alle ore **16.50** nella sede di Piazza C. Battisti, n. 1, nella sala delle riunioni, si riunisce la Giunta comunale.

		Presenti	Assenti
BAZZOLI Franco	Sindaco		Assente
BONAZZA Valerio	- V.Sindaco	X	
BIANCHI Luigi Bruno	- Ass.	X	
MOLINARI Susan	- Ass.		Assente
VALENTI Brunella	- Ass.	X	

Assiste il Segretario comunale sig. Vincenzo dr. Todaro

Il Signor Valerio Bonazza nella sua qualità di Vicesindaco, assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta in presenza del legale numero di intervenuti, ha introdotto la trattazione di cui in oggetto.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, che copia della presente deliberazione è pubblicata dal giorno

20 DIC. 2017

all'Albo telematico over rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vincenzo dr. Todaro



Oggetto: quindicesima variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 – Provvedimento della Giunta comunale ai sensi della lettera e-bis) del comma 5-bis dell'articolo 175 del D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, all'art. 49 dispone che “*gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto..... Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge.*”
- che lo stesso art. 49 sopra citato, nonché gli articoli 50, 51 e 52 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, indicano, inoltre, quali sono gli articoli del decreto legislativo n. 267 dd. 18/8/2000 che si applicano agli Enti locali e organismi strumentali della Provincia Autonoma di Trento;
- che dal 1° gennaio 2016 si deve provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
- che la normativa nazionale sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011, è stata applicata al di fuori del territorio della nostra Regione a decorrere dall'anno 2015, ma con progressività, e la stessa progressività si applica ai Comuni Trentini partendo dall'anno 2016, perché è da tale anno che è stata introdotta per essi tale nuova contabilità;

VISTO l'art. 175 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che testualmente recita dai commi dal 1° al 5 quater:

“h1. Il bilancio di previsione finanziario puo' subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;*
- b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalita' disciplinate dal principio applicato della contabilita' finanziaria;*
- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalita' per le quali sono stati previsti;*
- d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;*
- e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);*
- f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);*
- g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.*

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare e' tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalita' previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalita' della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;

e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.

5-ter. Con il regolamento di contabilita' si disciplinano le modalita' di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilita', i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) le variazioni compensate del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalita' previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

e-bis) in caso di variazioni di esigibilita' della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.

"

Visto che la legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità per l'anno 2016) ha introdotto all'art. 1 comma 710 e seguenti, quale vincolo di finanza pubblica, l'equilibrio fra entrate e spese finali come definito dalla norma stessa e specificato operativamente nell'apposito prospetto ministeriale.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 dd. 17.03.2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2017-2019;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dd. 17.03.2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019;

Dato atto delle successive seguenti variazioni

- variazioni al bilancio di previsione 2017-2019 – 1° provvedimento d'urgenza della Giunta comunale, adottate con deliberazione giuntale n. 56 del 26 aprile 2017 e debitamente ratificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 dell'8 giugno 2017;
- variazioni di bilancio in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. (2° provvedimento) ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, adottate con deliberazione della Giunta comunale n. 96 del 30 maggio 2017;
- variazioni al bilancio di previsione 2017-2019 – 3° provvedimento (compresa variazione con riaccertamento ordinario residui), adottate con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 dell'8 giugno 2017;
- variazioni al bilancio di previsione 2017-2019 – 4° provvedimento (compresa variazione con riaccertamento ordinario residui), adottate con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 29 giugno 2017;
- variazioni al bilancio di previsione 2017-2019 – 5° provvedimento, recante variazioni di cassa – provvedimento della Giunta comunale ai sensi della lettera d) del comma 5bis dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, conseguente alle variazioni di competenza introdotte con la deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 29 giugno 2017;
- variazioni al bilancio di previsione 2017-2019 – 6° provvedimento – provvedimento della Giunta comunale ai sensi delle lettere ebis e d del comma 5bis dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, adottate con deliberazione della Giunta comunale n. 130 del 5 luglio 2017;
- variazioni di assestamento generale (7° provvedimento di variazione) e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi degli artt. 175 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotte con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 31 luglio 2017;
- variazioni al bilancio di previsione 2017-2019 – 8° provvedimento, recante variazioni di cassa – provvedimento della Giunta comunale n. 176 del 17 agosto 2017 ai sensi della lettera d) del comma 5bis dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, conseguente alle variazioni di competenza introdotte con la deliberazione consiliare n. 57 del 31 luglio 2017;
- variazioni al bilancio di previsione 2017-2019 – 9° provvedimento di variazione, adottate con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 29 settembre 2017;
- variazioni al bilancio di previsione 2017-2019 – 10° provvedimento, recante variazioni di cassa – provvedimento della Giunta comunale n. 210 del 3 ottobre 2017 ai sensi della lettera d) del comma 5bis dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, conseguente alle variazioni di competenza introdotte con la deliberazione consiliare n. 62 del 29 settembre 2017;
- variazioni di bilancio di previsione 2017-2019 – 11° provvedimento di variazione adottate con deliberazione consiliare n. 70 del 31 ottobre 2017;
- variazioni al bilancio di previsione 2017-2019 – 12° provvedimento, recante variazioni di cassa – provvedimento della Giunta comunale n. 233 del 2 novembre 2017 ai sensi della lettera d) del comma 5bis dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, conseguente alle variazioni di competenza introdotte con la deliberazione consiliare n. 70 del 31 ottobre 2017;
- variazione al bilancio di previsione 2017-2019 – 13° provvedimento adottato d'urgenza dalla Giunta comunale – provvedimento della Giunta comunale n. 261 del 30 novembre 2017;
- variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 – 14° Provvedimento. Adottata dalla Giunta comunale ai sensi delle lettere e-bis) e d) del comma 5-bis dell'articolo 175 del D.Lgs. 267/2000.

Evidenziato che la Giunta comunale intende ora provvedere urgentemente ad una variazione con spostamento di risorse tra macroaggregati, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, comma 5 bis, lett. e-bis) per le seguenti ragioni:

- il Comune intende provvedere all'elettrificazione della zona rurale "Prati di Bondo", ma quest'anno il Sindaco ha concordato con il Comune di Tione, interessato a realizzare l'elettrificazione di una vicina zona sul proprio territorio, e nel complesso l'elettrificazione potrebbe avvenire in un'unica opera in considerazione del fatto che la gestione congiunta delle fasi riguardanti la progettazione, l'ottenimento dei pareri di legge necessari sul progetto, gli affidamenti, gli appalti, e l'esecuzione delle opere medesime, comporterà il contenimento dei costi, dei tempi e delle risorse in genere;
 - si dovrebbe avere così un'opera unica che per ragioni funzionali ed organizzative dovrebbe essere affidata da un solo Comune, e per fare questo occorre ricorrere ad una convenzione, che è già stata concordata dai Comuni interessati, e prevede l'affidamento dell'intera opera a cura del Comune di Tione;
 - la convenzione per realizzare in comune quest'opera dovrebbe essere sottoposta all'esame del Consiglio comunale, in una seduta fissata per il 18 dicembre, prevedendo spesa complessiva di Euro 500.000,00, per una spesa complessiva massima carico di ciascun Comune del 50%
 - il Comune di Sella Giudicarie ha già stanziato, a carico dell'esercizio 2018, Euro 250.000,00 dei quali 150.000,00 da finanziare con Contributo del Consorzio dei Comuni "BIM" del Sarca, e per Euro 100.000,00 con trasferimenti provinciali del cosiddetto "Fondo investimenti minori";
 - dal momento che si opera in regime di convenzione, dove la gestione della realizzazione dell'opera viene assunta dal Comune di Tione, lo stanziamento del Comune di Sella Giudicarie non viene utilizzato direttamente per richiedere le prestazioni necessarie per realizzare l'opera ma viene utilizzato per trasferire adeguati fondi al Comune di Tione di Trento;
 - per questa ragione, contabilmente non è formalmente idoneo lo stanziamento di bilancio di Euro 250.000,00 per realizzare l'opera perché classificato con Missione 17, Programma 1 Titolo 2, Macroaggregato 2, dove tale macroaggregato identifica gli stanziamenti per spese per prestazioni ordinarie, mentre lo stanziamento per trasferimenti va classificato come Missione 17, Programma 1 Titolo 2, Macroaggregato 3,
- Ritenuto ora di procedere urgentemente a modificare la classificazione, con variazione che a quanto risulta rientra nelle previsioni dell'art. 175 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 al comma 5 – bis che prevede che l'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, tra le quali annovera al punto e-bis) "variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione".

Evidenziato che risulta che nella sostanza questo tipo di variazione, in realtà, per la sua natura rientri nelle piene facoltà della Giunta, come elemento correlato agli aspetti gestionali di competenza della Giunta, che normalmente si esplicano nella programmazione attraverso il piano esecutivo di gestione di cui all'art. 169 del Dlgs 267/2000, che dispone operativamente del livello di stanziamenti individuato con macroaggregati e delle somme con essi individuate, e nei Comuni (come il nostro) con meno di 5.000,00 abitanti, dove non vi è l'obbligo di organizzare l'attività di spesa attraverso il piano esecutivo di gestione, si ritiene come avviene, che la Giunta Comunale, possa anche operare nel guidare la gestione con più atti di indirizzo, che esplicano seppur non in un unico atto gli indirizzi di gestione, ma rimane sempre titolare delle facoltà gestionali proprie che si esprimono nel Piano di gestione, tra le quali quelle di variare i macroaggregati (purchè nell'ambito della stessa Missione, programma e Titolo) pur in via funzionale alle scelte di fondo della programmazione economico finanziaria di competenza del Consiglio;

Rilevato tuttavia che peraltro la variazione compensativa che si intende introdurre con la presente è strettamente conforme alle scelte consigliari perché mira ad ottenere le prestazioni di

realizzazione dell'opera che si voleva realizzata con l'inserimento in bilancio dello stanziamento, ma pur consentendo al Consiglio di farlo nel quadro nuovo di realizzazione dell'opera, curata nello specifico dal Comune di Tione;

Rilevato che per dette variazioni, in quanto costituiscono espressione dei poteri della Giunta esercitabili attraverso il Piano economico di gestione, o per chi non lo abbia esercitabile attraverso specifici atti di indirizzo, si applica il termine del 15 dicembre (corrispondente alla data entro la quale possono essere deliberate le variazioni al Piano esecutivo di gestione);

Rilevato quindi che:

- la presente variazione riguarda quindi la parte corrente della spesa;
- non viene alterato l'equilibrio economico degli esercizi 2017-2019;
- la presente variazione comporta modifiche soltanto all'esercizio 2018;
- la presente variazione non comporta utilizzo di avанzo di amministrazione;

Dato atto dei seguenti pareri del segretario da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi degli artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, e s.m.i, così come da ultimo modificati dall'art. 1, comma 1, lett. a) b) c) della L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, come segue:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente;
- parere di regolarità contabile, quale attuale responsabile del servizio finanziario;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige D.P.G.R. 1° febbraio 2005, n. 3/L, ed in particolare gli articoli 26, 28, 79 ed 81;

Evidenziato che sulla proposta della presente deliberazione non occorre il parere del Revisore dei Conti ai sensi 239 del TUEL;

Visto il DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L.

Visto il DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L.

Visto il D.P.G.R. 28 dicembre 1999 n. 10/L

Visto l'art. 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali),

A voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, la Variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019, nelle risultanze di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare atto che, secondo quanto prescritto dall'art. 193 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il bilancio risulta in pareggio come meglio esposto nell'allegato B);
3. Di dare atto che la presente variazione al bilancio di previsione 2017-2019 rispetta i nuovi vincoli di finanza pubblica, come da allegato C) alla presente deliberazione, inerente il pareggio di bilancio;
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere comunale per gli adempimenti di competenza come risultante dall'allegato D);
5. Di trasmettere copia al revisore dei conti;
6. Di dichiarare, per le ragioni evidenziate in premessa la presente deliberazione, all'unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi immediatamente eseguibile;
7. Di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

Oggetto: quindicesima variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 – Provvedimento della Giunta comunale ai sensi della lettera e-bis) del comma 5-bis dell'articolo 175 del D.Lgs. 267/2000.

Pareri ai sensi degli artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, e s.m.i, così come da ultimo modificati dall'art. 1, comma 1, lett. a) b) c) della L.R. 15 dicembre 2015 n. 31.

Art. 56 (Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti delle strutture)

1. *Su ogni proposta di deliberazione del consiglio o della giunta che non sia mero atto di indirizzo sono acquisiti il parere sulla regolarità tecnica del responsabile della struttura competente e, qualora la deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il parere sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il consiglio o la giunta che non intendano conformarsi ai pareri stessi devono darne adeguata motivazione nella deliberazione.*
2. *Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili delle strutture, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.*

Art. 56-ter (Controllo di regolarità amministrativa e contabile)

1. *Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione della deliberazione, dal responsabile della struttura competente ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nella fase preventiva della formazione della deliberazione e il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria nella fase successiva all'adozione delle determinazioni di impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.*

Visti gli artt. artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, e s.m.i, sulla proposta della deliberazione inerente quanto indicato in oggetto, si esprimono

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestando la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa;

parere favorevole di regolarità contabile.

in data 15/12/2017




Parere relativo a quanto disposto con deliberazione della Giunta comunale n. 280 del 15/12/17 ed in essa inserito.

IL SEGRETARIO COMUNALE
VINCENZO TODARO



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL V.SINDACO
Valerio Bonazza



IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro



La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Addì



IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro



Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

Lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione denuncia di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, terzo comma del D.P.Reg 01/02/2004, n. 3/L.

Addì

IL SEGRETARIO
Todaro dr. Vincenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, senza riportare denuncia di vizi di legittimità o di incompetenza

Addì

IL SEGRETARIO
Todaro dr. Vincenzo